



## **DISABILI. Permessi fino al terzo grado**

mercoledì 18 gennaio 2012

E' possibile chiedere e ottenere i tre giorni di permesso mensile retribuito anche per assistere più soggetti in condizione di handicap grave, cumulando i permessi.

La novità è introdotta dal decreto legislativo 119/2011, a condizione però che il "secondo" familiare da assistere : 1) sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado (genitore, figlio); 2) oppure un familiare entro il secondo grado se i genitori o il coniuge della persona da assistere:

- a) abbiano 65 anni di età; b) oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti;
- c) o siano deceduti o mancanti.

**Permessi mensili retribuiti.** Non è ammessa la cumulabilità dei permessi retribuiti nell'ipotesi in cui anche l'ulteriore familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado, nemmeno nel caso in cui il coniuge o il genitore del disabile grave siano deceduti o mancanti o invalidi o con più di 65 anni.

La modifica perciò riguarda due categorie di lavoratori:

A - coloro che assistono più parenti o affini tutti di terzo grado che non hanno più diritto alla concessione dei permessi retribuiti per il "secondo" disabile;

B - coloro che assistono parenti o affini tutti di secondo grado nei casi in cui non ci sono le condizioni di assenza, età, invalidità del coniuge o dei genitori della persona da assistere.

In tali circostanze, infatti, avranno diritto solo alla concessione del "primo" permesso.

Resta in vigore la disposizione che consente la concessione del "primo" permesso anche per il terzo grado di parentela o affinità nel caso in cui manchi, o sia invalido o deceduto il coniuge o il genitore del disabile grave.

**Località distanti.** Per avere i permessi mensili al fine di assistere un familiare affetto da handicap in gravità residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto al luogo di residenza, il lavoratore deve attestare - con titolo di viaggio o altra idonea documentazione - di aver effettivamente raggiunto il luogo di residenza dell'assistito. Il lavoratore deve dimostrare di essersi effettivamente recato ad assistere il familiare disabile presso il suo domicilio, conservando biglietti di mezzi pubblici o fatture autostradali o altra documentazione idonea a fornire la prova di aver raggiunto l'assistito.

Con questa restrizione la norma vuole evitare che possano fruire dei permessi retribuiti i lavoratori che non possano provare di essersi realmente recati presso il domicilio del familiare da assistere.

**Adozione o affidamento.** I riposi giornalieri, in caso di adozione ed affidamento, devono essere fruiti entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia.

Non basta. E' stabilito dalle nuove disposizioni che anche i genitori dipendenti pubblici adottivi e affidatari di minori, entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia possono chiedere di essere assegnati, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, a una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

L'accoglimento della richiesta è comunque subordinato alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.

L'eventuale dissenso deve essere motivato e l'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non comporta una nuova assunzione.